

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(MARTINAZZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1990

### Disposizioni in materia di assegno speciale della Cassa ufficiali dell'Esercito

ONOREVOLI SENATORI. - La Cassa ufficiali dell'Esercito, istituita con legge 29 dicembre 1930, n. 1712, con finalità di mutua previdenza ed assistenza, provvede a corrispondere - ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 371, e successive modificazioni - un modestissimo «assegno speciale», a carattere vitalizio, agli ufficiali dell'Esercito al termine della posizione di ausiliaria, per compensare la perdita delle indennità percepite nella posizione stessa e previste dagli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Per fronteggiare l'onere derivante da detta erogazione, gli ufficiali in attività di servizio sono assoggettati ad una particolare ritenuta sullo stipendio (1 per cento dell'80 per cento).

Le innovazioni in materia pensionistica che hanno comportato, tra l'altro, il conglobamento dell'indennità prevista dal citato articolo 67 nella pensione, mentre quella prevista dall'articolo 68 è rimasta ferma alle misure del 1954, hanno determinato un progressivo decadimento della funzione dell'assegno speciale ed un sensibile squilibrio tra entità delle contribuzioni, rapportate a tutta la carriera, e beneficio dell'emolumento.

In altri termini, l'assegno speciale si rivela oggi di scarsa utilità e non comporta benefici concreti a fronte delle contribuzioni versate (per 35-40 anni circa). La soppressione dell'assegno è stata, pertanto, raccomandata dalla Corte dei conti e viene auspicata dalla rappresentanza militare.

In adesione a tali richieste è stato predisposto l'unito disegno di legge che mira alla soppressione dell'emolumento in parola, stabilendo inoltre che:

a) per il personale che ha maturato il diritto all'assegno viene fatta salva la corresponsione dello stesso; in caso di decesso del beneficiario l'assegno speciale spetta alla vedova nella misura del 50 per cento;

b) agli ufficiali non più in servizio che non hanno maturato ancora il diritto all'assegno è riconosciuta una indennità «una tantum» il cui

importo è mediamente proporzionato alle contribuzioni versate, oltre agli interessi di legge;

c) gli ufficiali in servizio è attribuita analoga indennità da corrispondersi all'atto del collocamento a riposo con una riduzione dello 0,30 per ogni anno di iscrizione alla Cassa, senza il prelievo contributivo relativo alla gestione dell'assegno speciale.

L'iniziativa, le cui norme in essa contenute non richiedono particolare illustrazione, non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'assegno speciale, di cui alla legge 9 maggio 1940, n. 371, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso.

2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi diritto secondo le modalità indicate nella presente legge.

3. La ritenuta in conto entrata Cassa ufficiali è fissata in ragione del 2 per cento dell'80 per cento dello stipendio e di ogni altro emolumento considerato utile dalle vigenti disposizioni di legge ai fini della liquidazione dell'indennità supplementare di cui alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 2.

1. Gli ufficiali dell'Esercito nelle posizioni del congedo, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino titolari dell'assegno speciale, conservano il diritto alla corresponsione dell'assegno stesso.

2. In caso di decesso del beneficiario, l'assegno speciale spetta alla vedova nella misura del 50 per cento.

## Art. 3.

1. Agli ufficiali già transitati nella posizione di ausiliaria, di riserva o di congedo assoluto, che non hanno ancora maturato il diritto alla concessione dell'assegno speciale alla data di entrata in vigore della presente legge, è liquidata, d'ufficio, una indennità *una tantum* pari al 15 per cento dell'importo dell'indennità supplementare comunque spettante, con esclusione della tredicesima mensilità.

## Art. 4.

1. Agli ufficiali dell'Esercito in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge verrà liquidata, all'atto del collocamento a riposo, l'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 3, calcolata con la predetta aliquota del 15 per cento, ridotta dello 0,30 in ragione di ogni anno di iscrizione alla Cassa ufficiali dell'Esercito, senza la corresponsione del contributo di cui all'articolo 6 della legge 9 maggio 1940, n. 371, e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 5.

1. In caso di decesso del titolare l'indennità «una tantum», di cui agli articoli 3 e 4, viene erogata agli aventi diritto in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 6.

1. L'intero patrimonio della gestione dell'assegno speciale è gestito dalla Cassa ufficiali dell'Esercito nei modi e per le finalità indicati nella presente legge.

## Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.